

MAGNIFICO COMUNE DI DOMEgge DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO PER L'USO DI LEGNATICO NEL COMUNE DI **DOMEgge DI CADORE**

1) Il Comune di Domegge di Cadore, mantenendo l'antica consuetudine cadorina, assegna annualmente, nei limiti della disponibilità, ai cittadini residenti nel Comune, la legna da ardere per uso domestico nella misura massima di un lotto per nucleo familiare.

2) I lotti di legna da ardere verranno assegnati dalla Giunta Comunale su proposta delle Guardie boschive secondo i seguenti criteri:

- a) assegnazione dei lotti alle persone economicamente bisognose;
- b) assegnazione alle persone anziane o inabili alle quali saranno riservati i lotti di legna più vicini alle abitazioni e più comodi all'utilizzo;
- c) assegnazione alle persone che non abbiano avuto assegnazioni l'anno precedente.

Le restanti domande saranno sorteggiate tenendo in considerazione la vicinanza frazionale.

3) Per essere ammesso all'assegnazione, ogni nucleo familiare dovrà fare espressa domanda presso l'Ufficio Guardie Boschive, su modulo predisposto il cui originale fa parte integrante del presente regolamento, tassativamente nel periodo 01 gennaio - 28 febbraio di ogni anno.

4) Dopo l'assegnazione, il Comune provvederà a notificare ai richiedenti il numero del lotto loro assegnato, l'ubicazione e la data di consegna del lotto stesso.

5) Il lotto verrà consegnato in loco dal personale di vigilanza dei boschi comunali nel giorno e nell'ora fissati. Alla consegna il richiedente sottoscriverà l'accettazione del lotto stesso e le condizioni prescritte dal Regolamento.

6) Gli assenti alla consegna senza giustificato motivo, saranno ritenuti rinunciatari del lotto stesso e questo sarà riassegnato ad altro richiedente.

7) Gli assegnatari sono obbligati a raccogliere ed esboscare la legna entro 365 giorni dalla data di consegna. Nel caso in cui l'assegnatario dovesse essere impossibilitato all'utilizzo del lotto, si impegnerà a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Guardie Boschive.

8) La legna utilizzata dovrà servire solo ed esclusivamente al nucleo familiare per uso domestico. E' fatto divieto di vendere la legna assegnata a chiunque ed a qualsiasi titolo. Sono vietati pure gli scambi di qualsiasi tipo e le cessioni in conto lavori.

9) Il lotto è quantificato nella misura necessaria al fabbisogno annuale di un nucleo familiare limitato agli usi domestici e consiste nei resti delle utilizzazioni dei lotti boschivi quali: cimali, ramaglia, eventuali parti rilasciate perchè difettose, ecc., oppure da piante secche o schiantate, in genere isolate, da cui non è possibile ricavare alcun assortimento da opera e da materiale risultante da operazioni colturali quali spurghi, sfoliamenti, ecc.

10) I lotti verranno quantificati e segnati con numerazione progressiva mediante raschietto forestale o colore dal personale di vigilanza dei boschi comunali. La segnatura sarà fatta sulla legna da utilizzare. E' fatto divieto eseguire segnature su piante ed arbusti che dovranno rimanere in piedi o su sassi e ceppaie circostanti.

11) La raccolta e l'esbosco della legna deve essere fatta secondo le direttive che verranno impartite volta per volta dal personale di vigilanza dei boschi comunali e che saranno sottoscritte, senza condizioni, dall'assegnatario all'atto della richiesta; devono comunque essere rispettate tutte le leggi in materia e le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale in vigore.

12) Presso l'Ufficio Guardie Boschive sarà tenuto un apposito registro dove per ogni richiedente saranno annotati i numeri dei lotti assegnati annualmente, la loro ubicazione, le date di consegna ed eventuali segnalazioni sul mancato o parziale utilizzo, sull'appropriazione di legna appartenente a lotti confinanti, sulla cessione, scambio o acquisto di altri lotti ubicati nei boschi comunali, sulla mancata osservanza alle direttive impartite dal personale di vigilanza dei boschi comunali, sul mancato rispetto delle leggi in materia e delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale in vigore, come prescritto negli articoli 8, 12, 13 del presente Regolamento.

13) L'assegnatario che non utilizzerà il lotto o che lo utilizzerà solo in maniera parziale entro 365, giorni non sarà ammesso ad altra assegnazione per 3 (tre) anni.

14) L'assegnatario che avrà riportato sul registro una segnalazione non sarà ammesso ad altre assegnazioni per 3 (tre) anni. Qualora le segnalazioni riguardino violazioni alle leggi forestali, alle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale o siano, nell'arco di anni tre, in numero uguale o superiore a 2 (due) l'assegnatario potrà essere escluso dall'assegnazione di legna da ardere per un periodo superiore a 3 (tre) anni fino ad un massimo di anni 10 (dieci). I provvedimenti di esclusione per un periodo superiore a 3 (tre) anni saranno adottati insindacabilmente dalla Giunta Comunale.

15) Il Comune dovrà dare idonea pubblicità annuale alle disposizioni del presente Regolamento.